



FEDERAZIONE ITALIANA VELA

Provvedimento GDS

nel procedimento disciplinare al tesserato sig. Roberto Tozzi

Il Giudice Disciplinare Sportivo, avv. Luca Giraldi,
ha esaminato e giudicato, su segnalazione del Presidente del Comitato Unico per la
manifestazione alla Procura Federale, il comportamento tenuto dal sig. Roberto Tozzi
durante la regata zonale classi Snipe, Meteor e Contender disputata presso
l'Associazione Velica Bracciano il 20-21.6.15

Fatto

Durante la su citata regata, in particolare nel corso dell'ultima prova, il tesserato sig.
Roberto Tozzi, tessera FIV 132400, al momento dell'arrivo, insoddisfatto del mancato
annullamento della regata (che, a causa della scarsa intensità di vento era stata, invece,
solo accorciata) avrebbe inveito contro il Comitato di Regata e il Presidente del circolo
organizzatore urlando una serie di epiteti oltraggiosi quali (*“merde, fate schifo,
incapaci”*).

Ciò riferiva di aver udito l'Ufficiale di Regata sig. Passariello e, per questo motivo, il
Tozzi veniva convocato dal Presidente del Comitato per la procedere per la regola 69.

Su richiesta espressa della Procura Federale si veniva successivamente a conoscere che,
in realtà, non si era poi stata tenuta alcuna udienza posto che sarebbe stato complicato

reperire gli Ufficiali di Regata necessari e quindi, si era ritenuto di soprassedere, limitandosi a segnalare la vicenda alla Procura Federale.

Per la salvaguardia del contraddittorio, questo Giudice richiedeva al deferito, sig. Tozzi, di far pervenire in Federazione la propria versione dei fatti.

Solo nei giorni scorsi, tramite mail, molto in ritardo, il sig. Tozzi inviava le proprie difese.

Nella sua ricostruzione il deferito, pur complessivamente confermando di essersi innervosito al termine della gara e di aver affrontato con voce alterata gli Organi di regata – volendosi lamentare per il mancato annullamento della prova – nega, tuttavia, di aver pronunciato gli epiteti offensivi di cui sopra che, se pronunciati, potrebbero eventualmente, secondo lui, essere stati riferiti da altri soggetti, scambiati con il Tozzi nella confusione del momento.

Nel proprio scritto difensivo, inoltre, il deferito chiede scusa per lo sconveniente comportamento avuto a causa dell'adrenalina e dell'agonismo di fine regata.

La ricostruzione dei fatti, confermata, nel complesso, anche dalla dichiarazione scritta resa solo di recente dal deferito, non può che evidenziare e - sia pure forse in modo meno grave - confermare la responsabilità dello stesso.

La condotta tenuta dal sig. Tozzi – sia pure tenuta in un momento di alterazione al termine di una regata accorciata per mancanza di vento – rimane, infatti, pur sempre disdicevole in quanto da considerarsi, comunque, un comportamento antisportivo,

negativo e contrario all'immagine dello sport velico, oltre che non rispettoso degli Ufficiali di gara.

P.Q.M.

Il Giudice Disciplinare Sportivo, esaminati gli atti, delibera congruo infliggere - ex art. 69 del Regolamento di Regata - al tesserato sig. Roberto Tozzi, per i motivi su spiegati, in assenza di precedenti specifici e tenuto conto delle scuse porte per iscritto, la sanzione disciplinare della ammonizione.

Si comunichi.

Così deciso in Genova, 25 gennaio 2016



Il Giudice Disciplinare Sportivo

(avv. Luca Giraldi)

